

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 24 settembre 2021 — KPMG Advisory/Commissione**(Causa T-614/21)**

(2021/C 481/49)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: KPMG Advisory SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Roberti, I. Perego e R. Fragale, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- (i) ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, annullare, in tutto o in parte, la *decision of 13th July 2021 on the exclusion of KPMG Advisory S.p.A. from participating in award procedures governed by Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council or from being selected for implementing Union funds* [Ref. Ares(2021)4544873], notificata in data 14 luglio 2021 (decisione impugnata);
- (ii) in subordine, ai sensi dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 143, paragrafo 9, del Regolamento Finanziario del 2018, annullare o ridurre la sanzione di esclusione e/o annullare la sanzione di pubblicazione comminate dalla decisione impugnata;
- (iii) ove occorra, dichiarare, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, l'illegittimità dell'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento 2018/1046 (*) e/o dell'articolo 146, paragrafo 6, del Regolamento 2018/1046;
- (iv) e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente alla violazione delle forme sostanziali e del principio di collegialità.

- Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata da una violazione delle forme sostanziali e del principio di collegialità in quanto adottata non dalla Commissione ma dal Direttore Generale in violazione delle prescrizioni in materia di delega di cui agli articoli 1 e 14 del regolamento interno della Commissione.
- Si formula inoltre una eccezione di illegittimità dell'articolo 73, paragrafo 3, del Regolamento 2018/1046.

2. Secondo motivo, vertente alla violazione dei diritti di difesa e del diritto fondamentale ad una buona amministrazione.

- Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata in quanto la ricorrente non ha avuto modo di esercitare in modo pieno il proprio diritto al contraddittorio, in particolare, dinanzi all'ordinatore responsabile dell'adozione della decisione.
- Si fa valere inoltre la violazione dell'obbligo di esame imparziale e diligente, sancito dell'articolo 41 della Carta.
- Si formula inoltre una eccezione di illegittimità dell'articolo 136, paragrafo 6, del Regolamento 2018/1046.

3. Terzo motivo, vertente alla violazione degli articoli 106, paragrafo 1, del Regolamento Finanziario del 2015 ⁽¹⁾ e 136, paragrafo 2, del Regolamento 2018/1046 — errori di apprezzamento e difetto di motivazione
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione è viziata in quanto l'ordinatore avrebbe dovuto verificare, valutare e motivare nella decisione, alla luce di tutti gli elementi rilevanti, l'esistenza o meno di un grave illecito professionale.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 136, paragrafi 6 e 7 del Regolamento 2018/1046 — errori di apprezzamento e difetto di motivazione
 - Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata è viziata in quanto l'ordinatore, in esito ad una carente istruttoria e ad errori di apprezzamento, ha ritenuto inidonee le misure correttive adottate dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 6 e 7, del Regolamento 2018/1046.
5. Quinto motivo, vertente sulla eccezione di prescrizione del potere di esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento 2018/1046 e violazione del principio di proporzionalità
 - Si fa valere a questo riguardo che si eccipisce la prescrizione del potere dell'ordinatore di escludere la ricorrente e disporre la pubblicazione dell'esclusione.
 - La imposizione della esclusione e della sua pubblicazione violano il principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU²⁰¹⁸, L¹⁹³, p.¹).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU²⁰¹⁵, L²⁸⁶, p.¹).

Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Primagran / EUIPO — Primagaz (primagran)

(Causa T-624/21)

(2021/C 481/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Primagran sp. z o.o. (Stegna, Polonia) (rappresentante: E. Jaroszyńska-Kozłowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo primagran — Domanda di registrazione n. 18 051 750

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2021 nel procedimento R 2486/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente R 2486/2020-4 contro la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 30 ottobre 2020 relativa alla domanda n. 18 051 750 di MUE, e ha condannato ciascuna parte alle proprie spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso;